

LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 2002, N. 39 (1) “Disposizioni di carattere generale” (ART. 3)

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° ottobre 2002, n. 18, suppl. straord. 7 ottobre 2002, n. 2.

(...)

Art. 3

1. Agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo albo professionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, sono riconosciuti i compensi professionali secondo quanto previsto dell'art. 21 del Testo Unico dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

2. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, adotta apposito regolamento di attuazione ⁽³⁾.

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lett. b) dello Statuto, nonché della potestà regolamentare di cui all'articolo 43, comma 3, dello Statuto, su proposta del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, può adottare un Regolamento che, nel rispetto della normativa in materia e senza aggravio a carico del bilancio regionale, preveda forme di incentivazione per il personale amministrativo dell'Avvocatura regionale che partecipa all'attività finalizzata al recupero delle somme liquidate per spese di giudizio in favore della Regione Calabria con provvedimenti giurisdizionali definitivi ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Vedi, al riguardo, il Reg. reg. 30 agosto 2007, n. 6.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(...)